



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 32/CSAT del 26 Gennaio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 23 Gennaio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Russo; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società GSSD PIANO PIZZERIA LUCIA riferimento al C.U. n.72 dell' 8.12.2022.

Gara – Blue Devils / Piano Pizzeria Lucia del 4.12.2022 – Campionato Seconda Categoria.

La società Gssd Piano Pizzeria Lucia proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica fino al 30/6/2024 inflitta al dirigente sig. Iannone Pier Luigi; della squalifica per sei (6) giornate di gara inflitta al calciatore Somma Antonio nonché dell'ammenda di euro 400,00 inflitta alla società, tutte pubblicate sul C.U. n. 72 dell'8/12/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del dirigente Iannone Pier Luigi Aniello era illegittima dal momento che il comportamento violento contestato in danno del DDG era stato tenuto da altro calciatore mentre la sanzione della squalifica di sei (6) giornate inflitta al calciatore Somma Antonio appariva gravosa così come l'ammenda di euro 400,00. Concludeva la società reclamante per l'annullamento delle sanzioni inflitte con particolare riferimento a quella del sig. Iannone Pierluigi Aniello non avendo commesso il fatto, concludeva in via subordinata per la riduzione di tutte le sanzioni essendo troppo gravose rispetto ai fatti per come verificatisi. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentito il DDG al fine di fornire chiarimenti alla luce di quanto dedotto nel reclamo, rilevato che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e dunque ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Il DDG ha confermato quanto analiticamente riportato nel reclamo riconoscendo sia il dirigente che il calciatore unici responsabili di quanto loro ascritto. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le decisioni del Gst pubblicate sul C.U. n.72. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. .M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano.

Reclamo della società CITTA DI TORRE DEL GRECO riferimento al C.U. n.39/AG del 15.12.2022.

Gara– Citta di Torre del Greco / Cercola Calcio Fox del 11.12.2022 – Campionato Under 18.

La Corte, letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto, nonché il provvedimento della CSAT del 9/01/2023 con il quale si richiedeva alla reclamante il deposito della busta EML della Pec inoltrata in data 6/12/2022 per provare di aver inviato la variazione di orario della gara da tenersi il giorno 11/12/2022, rileva che la società Città di Torre del Greco non ha ottemperato a tale ordinanza e, peraltro, il reclamo appare sfornito di prova e , peraltro, va rigettato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. .M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella.

Reclamo della società CITTA DI TORRE DEL GRECO riferimento al C.U. n.18/GST del 3.01.2022.

Gara– Club Gioventu Tramonti 85 / Citta di Torre del Greco del 17.12.2022 – Campionato Prima Categoria.

La società Citta di Torre del Greco proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.18/Gst del 3/01/2023 chiedendo la riforma integrale ed autorizzando l’addebito della tassa sul conto della società. La Corte Sportiva d’Appello , preliminarmente, rileva che , come da certificazione emesse dagli uffici competenti del Comitato Regionale Campania FIGC, il conto della società reclamante non ha capienza per l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva per cui, alla luce di quanto disposto dal CGS, Titolo VII, dall’art. 7, comma 5, lettera I) dello Statuto del Coni e di quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/7/2022 Cr Campania. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il 26 Gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**